

TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

N. R.G. 3785 / 2020

Il giudice Dott.ssa Valentina Ferrara

visto l'art. 83, commi 6 e 7 lett. h) legge 24.4.2020 n. 27, come modificato dal D.L. 28/2020 secondo il quale nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020;

visto il D.L. 125/2020;

visto il proprio decreto con cui è stata confermata l'udienza del 29-10-2020;

viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato; esaminata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione

rilevato che l'art. 648 c.p.c. prevede che se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione il giudice "può" concedere la provvisoria esecuzione;

rilevato, pertanto, che il giudice ha il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione, costituendo una facoltà e non un obbligo, quando le eccezioni dell'opponente non risultino fondate su prova scritta, da individuarsi con riferimento all'art. 2699 c.c. o non siano di pronta soluzione; rilevato peraltro che la invocata provvisoria esecuzione può essere concessa quando, oltre alla circostanza che le eccezioni dell'opponente non siano fondate su prova scritta o non siano di pronta soluzione, il decreto ingiuntivo sia fondato su un documento avente efficacia di prova anche nel giudizio ordinario di cognizione, ossia che sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito;

rilevato che nel caso di specie alla luce dei motivi di opposizione con particolare riferimento alla dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa *antitrust* non ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione;

osservato che nel caso di specie trattasi di controversia in materia bancaria quindi rientrante tra quelle indicate nell'art. 5 D.Lgs 28/2010; osservato che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

rilevato che, pertanto, deve assegnarsi a parte opposta (Cassazione Sezioni Unite 19596/2020) il termine di quindici giorni per la presentazione della

domanda di mediazione e fissarsi la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 d.lgs. n. 28/2010 (come sostituito dall'art. 84, comma 1, lettere f ed f - bis, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), ai sensi del quale: "1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale."

Si rappresenta la necessità che le parti partecipino personalmente con l'assistenza dell'Avvocato all'incontro di mediazione (art. 8 comma 1 D.Lvo 28/2010) attese le conseguenze sanzionatorie di cui ai commi 4bis e 5 della citata norma .

Letto l'art. 648 cpc

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto

assegna a parte opposta il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento.

Fissa la successiva udienza il 16-9-2021 ore 9.30 . Si comunichi.

Salerno, 29/10/2020

Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara